



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE 2024/466

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I, II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al capo I, parte 7.1, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)";
 - ii) gli adattamenti da e) a l) diventano adattamenti da h) a o);
 - iii) dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
 - "e) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione dell'Autorità, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE ad eccezione del diritto di voto.";
 - f) all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

"Ogni Stato EFTA designa un membro titolare e un membro supplente quali suoi rappresentanti, senza diritto di voto, nel consiglio di amministrazione.";
 - g) all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:

"d) un membro titolare e un membro supplente nominati dall'Autorità di vigilanza EFTA, senza diritto di voto.";
2. al capo II, punto 1a (Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)";

⁽¹⁾ GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

3. al capo II, il punto 41 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)”;

ii) gli adattamenti da e) a m) diventano adattamenti da h) a p);

iii) dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

”e) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione dell'Autorità, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE ad eccezione del diritto di voto.”;

f) all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

”Ogni Stato EFTA designa un membro titolare e un membro supplente quali suoi rappresentanti, senza diritto di voto, nel consiglio di amministrazione.”;

g) all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:

”d) un membro titolare e un membro supplente nominati dall'Autorità di vigilanza EFTA, senza diritto di voto.”.

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al capitolo XII, punti 54zzp (Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio), 54zqt (Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), 54zzzzp (Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 124 (Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)”;

2. al capitolo XII, il punto 54zzzc (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)”;

ii) gli adattamenti da e) a m) diventano adattamenti da h) a p);

iii) dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

”e) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione dell'Autorità, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE ad eccezione del diritto di voto.”;

f) all'articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

”Ogni Stato EFTA designa un membro titolare e un membro supplente quali suoi rappresentanti, senza diritto di voto, nel consiglio di amministrazione.”;

g) all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:

”d) un membro titolare e un membro supplente nominati dall'Autorità di vigilanza EFTA, senza diritto di voto.”;

3. al capitolo XV, punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

”- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)”.

Articolo 3

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 1381**: Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1)".

Articolo 4

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1381 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.